NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA SOCIETA' E SPORTIVI PROFESSIONISTI

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere reinvestito, dalle societa' od associazioni che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.

Versione in vigore dal 21 settembre 1996, non più in vigore dal 1 luglio 2022 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti
Estremi	Legge 23 marzo 1981, n. 91
Capo	I — Sport professionistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-rapporti-tra-societa-e-sportivi-professionisti/art-6-provvedimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/3